

CAPITOLATO ALL RISKS PROPERTY

Contraente/Assicurato

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A

Viale E. Ferrari s.n.c. – 70128 Bari Palese (BA)

Il presente capitolato dovrà essere timbrato e firmato per accettazione in ogni sua pagina ed allegato all'offerta come da prescrizione del disciplinare di gara, a pena di esclusione

2)

Ubicazione e caratteristiche del rischio

Dati Anagrafici

Contraente	AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A
Sede Legale	Viale E. Ferrari, s.n.c. 70128 Bari-Palese
Codice Fiscale/Partita IVA	03094610726

Durata dell'Assicurazione

Effetto	31.03.2013
Scadenza	31.03.2014
Rateazione	Annuale

Esposizione del Premio

Premio di rata

Premio Netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Premio Lordo

3)

Ubicazioni del rischio	SEDE A): AEROPORTO CIVILE-BARI/PALESE-LOCALITÀ PALESE (BA) SEDE B): AEROPORTO CIVILE-BRINDISI -LOCALITÀ PAPOLA (BR) SEDE C): AEROPORTO CIVILE-GROTTAGLIE - LOCALITÀ GROTTAGLIE (TA) SEDE D): AEROPORTO CIVILE - "GINO LISA" - LOCALITÀ FOGGIA (FG)
------------------------	---

Caratteristiche costruttive dei fabbricati e Attività esercitata	Nell'ambito delle aree aeroportuali summenzionate e nelle zone ad esse adiacenti esistono complessi di fabbricati comunque costruiti variamente elevati, comprese zone sotto piano, adibiti all'attività preliminare, complementare, collaterale, accessoria ed in genere quanto non in contrasto con quanto previsto allo Statuto Sociale, svolto ovunque e con qualunque metodologia.
Somme assicurate per ciascuna sede	SEDE A) (BA) Fabbricati e Contenuto per euro 129.124.257,00 SEDE B) (BR) Fabbricati e Contenuto per euro 142.810.575,00 SEDE C) (TA) Fabbricati e Contenuto per euro 94.215.640,00 SEDE D) (FG) Fabbricati e Contenuto per euro 26.576.921,00

Somme Assicurate e determinazione del Premio

Partita Assicurata	Somma Assicurata	Tasso netto ‰	Premio netto
Fabbricati/Contenuto	€ 392.727.393,00		
Ricorso Terzi	€ 10.000.000,00		
Spese demolizione e sgombero	€ 3.000.000,00		
Maggiori spese	€ 100.000,00		
Fenomeno elettrico	€ 20.000,00		
		Premio netto	
		Accessori	
		Premio imponibile	
		Imposte	
		Premio lordo	

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

Broker: La Società di brokeraggio indicata alla gestione del contratto

Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione

Fabbricati: tutte le costruzioni edili, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Franchigia: l'importo che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato e che viene detratto dall'ammontare del danno determinato a termini di Polizza.

Furto: l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.

Indennizzo/ Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Macchinari, attrezzature ed arredamento: macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature elettroniche (intendendosi per tali sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer), impianti, attrezzi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi al singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature, compresi i pezzi di ricambio.

Sono compresi: mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A., mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Azienda, inclusi effetti personali e beni dei dipendenti, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e tutto quanto non rientri nelle definizioni di fabbricati e merci.

Merci: tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.

Sono altresì comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale o pubblicitario e tutto quanto costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.

Mezzi di chiusura: difese di ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, realizzate per tutta la sua estensione da serramenti in legno, vetro antisfondamento, materia plastica rigida, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purchè le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Polizza: tutti i documenti che provano l'Assicurazione,

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Rapina: l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chilo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Scoperto: la quota percentuale del danno determinato a termini di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice.

Valori: denaro, valori bollati, ticket, fustelle farmaceutiche, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori.

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente Polizza viene assicurato tutto quanto costituisce lo stabilimento descritto, *salvo quanto espressamente escluso*.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinari, attrezzature ed arredamento".

Ciò premesso la Società, *alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in Polizza*, si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, *salvo quanto di seguito escluso*.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

2. DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società *non è obbligata in alcun caso* per

a) *I danni verificatisi in occasione di:*

a1 atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;

a2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a3 bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maremoto, eruzioni vulcaniche;

a4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

a5 inquinamento o contaminazione ambientale;

a6 trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

b) i danni causati da o dovuti a:

b1) furto, rapina, frode, ammanchi, smarrimenti, approvazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, truffa, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;

b) 2 crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

b) 3 Interruzione o alterazione dei processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;

b) 4 montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;

b)5 deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, Insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;

b) 6 guasti e rotture accidentali e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario e delle attrezzature a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;

b) 7 guasti meccanici ed elettrici anche se derivanti da Imperizia, negligenza, errata manovra, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

b) 8 sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione o Interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;

b) 9 errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;

b)10 fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

b) 11 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

b) 12 dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentati legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

b) 13 mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;

b)14 ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;

b) 15 perdite di mercato o danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

b) 16 difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza;

b)17 perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o; mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o; danni derivanti da interruzione dell'attività da questi risultanti; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

3. COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- *elaboratori elettronici ad uso amministrativo o contabile per la parte eventualmente assicurata con Polizza separata;*
- *macchinari In leasing se assicurati con Polizza separata;*
- *gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue (di valore singolo superiore a € 5.000,00);*
- *boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;*
- *merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica Polizza);*
- *aeromobili e natanti;*
- *automezzi iscritti al P.R.A.;*
- *collezioni in genere;*
- *argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a metri 500 dalle ubicazioni assicurate.*

Sono altresì esclusi il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno.

4. DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- 1) *Relativamente a disegni, modelli, stampe e simili, nonché a registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati e senza l'applicazione ai quanto disposto dall'art. 18 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal Sinistro e fino ad un massimo di € 25.000,00.*

- 2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
macchinari, attrezzature, arredamento e merci posti all'aperto, ad eccezione dei macchinari e degli impianti fissi per destinazione;
serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo strutture e simili e quanto in essi contenuto.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o al serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, tale da essere riscontrata su una pluralità di cose assicurate o non.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento (compreso eternit), convenzionalmente denominati "fragili", la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite convenuto in Polizza.

- 3) Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

- 4) Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni di furto e rapina, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi.
Inoltre, limitatamente ai danni causati da "Atti di terrorismo", si intendono esclusi:
 - le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
 - le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.

Per "Atto di terrorismo" si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Relativamente alla copertura dei danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società e il Contraente possono recedere, In qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società questa provvederà al rimborso della parte di Premio - da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile dello 0,03 % - relativo al periodo di rischio non corso.

- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non indennizzerà i danni causati:
 - da traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alle merci poste in locali Interrati o seminterrati;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
 - da rottura degli impianti automatici di estinzione.

- 6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da acqua piovana, la Società non indennizzerà i danni:
 - causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
 - causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza Inferiore a cm 12 dal pavimento;
 - alle cose poste all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.

- 7) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni causati:
 - ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione del fabbricati stessi ed al loro contenuto;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
 - ai capannoni pressostatici ed alloro contenuto;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli solari e consimili installazioni esterne.

- 8) Relativamente ai valori, la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione di quanto disposto dall'art. 18 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

- 9) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

- 10) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, la Società non Indennizzerà i danni:
 - alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - alle cose mobili all'aperto.

- 11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:
 - alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - alle cose mobili all'aperto;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
 - causati da rottura degli impianti automatici di estinzione.

12) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo,, la Società è obbligata unicamente per i danni:

- a impianti e/o macchinari;
- alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e/o macchinari, condizione che lo stabilimento assicurato sia stato occupato, in attività e/o riscaldato, almeno fino alle 48 ore precedenti il Sinistro e salvo che fosse stato danneggiato da altro evento non escluso che avesse compromesso e/o reso inefficace il sistema di riscaldamento.

13) Relativamente ai danni materiali di dispersione liquidi e prodotti in genere, sono esclusi:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i danni causati ad altre cose assicurate dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

5. ESTENSIONI di GARANZIA

5.1 Ricorso terzi (operante solo a condizione che risulti assicurata la relativa partita)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato sino a quando ne avrà interesse, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica il terzo comma dell'art. 1917 del Codice Civile.

5.2 Spese di demolizione e sgombero (operante solo a condizione che risulti assicurata la relativa partita)

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza fino alla concorrenza del limite convenuto. Sono compresi i residui del sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al DPR n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia non è operante quanto disposto dall'art. 18 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5.3 Spese di rimozione e di ricollocamento cose mobili

La Società rimborsa le spese di rimozione e ricollocamento delle cose mobili assicurate, fino alla concorrenza del limite convenuto, nel caso in cui la loro rimozione sia necessaria per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, resisi necessarie in seguito a sinistro Indennizzabile a termini della presente polizza.

5.4 Rimborso spese periti e consulenti (non operante per le garanzie furto e rapina)

La Società rimborsa le spese e gli onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un Sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Le spese di cui sopra vengono corrisposte dalla Società fino alla concorrenza del 3% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza con il massimo complessivo di € 15.000,00

5.5 Ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici posti a servizio del fabbricato e indennizzabile in base alla presente Polizza, rimborsa, fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto in Polizza, le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni e i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche qualora effettuate per la ricerca del guasto interessato.

5.6 Oneri di ricostruzione

La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla partita fabbricati, i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

La Società non rimborsa i maggiori oneri dovuti a multe, ammende e sanzioni amministrative.

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

6.1 Valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area;
- per macchinari, attrezzature ed arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni.

In caso di Sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa Assicurazione valore a nuovo non esistesse;
Il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui alla lettera a), determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'Integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguale od inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere corrisposto, per ogni fabbricato, macchinario, attrezzatura, arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dal momento in cui è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società e purché avvenga (salvo comprovata forza maggiore) entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'Assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività.

6.2 Liquidazione separata per partita

Si conviene tra le Parti che, In caso di Sinistro, dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Pagamento dell'Indennizzo) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 21, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto dalla presente condizione particolare, saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.

6.3 Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Nel caso che l'Assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

6.4 Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante le dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i fornitori ed i clienti,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

6.5 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere in programma di effettuare gara Broker e successivamente di assegnare all'impresa vincitrice la gestione della presente polizza

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento potrà essere effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.

Resta Intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 C.C del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla compagnia, si intenderà fatta dall'Assicurato.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, purché non comporti variazioni nelle Condizioni di polizza.

Il Broker verrà remunerato come da consuetudine del mercato.

6.6 Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall' "Estratto unico", firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

6.7 Macchinari ed Attrezzature Elettroniche

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere non coperti con altre polizza di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

7. GARANZIE AGGIUNTIVE

A) Maggiori spese

La Società, a parziale deroga dell'art. 2, lettera b 15), Danni esclusi dall'Assicurazione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del Sinistro) e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società in nessun caso rimborsa le maggiori spese conseguenti ad un Sinistro:

- di fenomeno elettrico;
- causato da guasto macchine;
- dovuto a furto o rapina.

La Società non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'Inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti Imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo o, comunque, le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il Sinistro.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva non è operante quanto disposto dell'art. 18 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

B) Fenomeno elettrico

La Società, a parziale deroga dell'art. 2, lettera b) 7, Danni esclusi dall'Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; causati da usura o da carenza di manutenzione; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- le apparecchiature siano protette con dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Inoltre, nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione è applicato uno Scoperto del 10% con il minimo pari a due volte la Franchigia prevista dall'art. 10.3, lett. e) "Limiti di indennizzo, Scoperti, Franchigie".

Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno Scoperto del 25% con il minimo pari a quattro volte la Franchigia prevista dall'art. 10.3, lett.e) "Limiti di indennizzo, Scoperti, Franchigie".

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva non è operante quanto disposto dall'art. 18 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8.9. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Se il Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'indennizzo e l'Assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Compagnia, oppure al Broker.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le

successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione *devono essere richieste con una comunicazione scritta* e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato *deve dare comunicazione scritta alla Società*, mediante lettera raccomandata, telex, telegramma o telefax, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 7 - Durata dell'Assicurazione

Il presente contratto avrà durata dalle ore 24,00 del 31/03/2013 alle ore 24,00 del 31/03/2014 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura, per un massimo di 120 giorni.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro Competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di assicurazione sarà competente il Foro di Bari.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e che dalla Società.

Spetta In particolare al Contraente compiere gli atti necessari all' accertamento ed alla liquidazione del danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 8 (otto) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) rilasciare, nei 5 (cinque) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci", il Contraente o l'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica relativa al costo delle merci distrutte o danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

In caso di furto o rapina il Contraente o l'Assicurato deve:

a modifica di quanto indicato ai precedenti punti b) e c), darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di Polizza;

adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;

denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente -la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere g) e h) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione del danno o della perdita documenti o mezzi non veritieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente i documenti necessari alla dimostrazione del danno o le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da quest'ultimo designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze non comunicate che avessero aggravato il rischio; verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 13;

verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in Polizza;

procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – FABBRICATI - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

II – MACCHINARI, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - MERCI - si stima il valore in relazione a natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
per macchinari, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraio.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo art. 18.

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
il loro valore è dato dalla somma da essi portata,

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 18 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 17 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, la Società, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello risultante al momento del Sinistro, fermo quanto disposto dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 19- Assicurazione presso diversi assicuratori

-

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 21 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività delle garanzie, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'Indennizzo, la Società provvede al pagamento dello stesso entro 30 giorni, a condizione che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei relativi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata.

10. LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE

10.1 Limiti di Indennizzo

Salvo gli specifici limiti di Indennizzo riportati nelle Delimitazioni, Estensioni di garanzia, Condizioni Particolari e nelle Garanzie Aggiuntive, in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a alla somma assicurata, con; seguenti sottolimiti:

- a) 70% delle Somme Assicurate alle singole partite per danni verificatisi a seguito di *tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi*;
- b) 50% delle Somme Assicurate alle singole partite *con il massimo di € 5.000.000,00* per danni causati da *atti terrorismo*;
- c) 70% delle somme assicurate alle singole partite per danni causati da *uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine*;
- d) 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni causati da *sovraccarico di neve*;
- e) 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni causati da *terremoto con il massimo di euro 50.000.000,00*;
- f) 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni causati da *inondazioni, alluvioni con il massimo di euro 50.000.000,00*;
- g) *Euro 250.000,00 per danni causati da allagamenti*;
- h) *Euro 20.000,00 per danni causati da acqua condotta*;

- i) Euro 25.000,00 per danni acqua piovana;
- j) Euro 25.000,00 per spese di ricerca e riparazione guasti;
- k) Euro 150.000,00 per danni causati da gelo;
- l) Euro 150.000,00 per danni causati da grandine su fragili;
- m) Euro 50.000,00 per danni causati da movimentazione interna;
- n) Euro 3.000,00,00 per spese di demolizione e sgombero;
- o) Euro 50.000,00 per spese di rimozione e ricollocamento cose mobili;
- p) 3% dell'indennizzo pagabile a termini di Polizza con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 rimborso spese periti e consulenti;
- q) Euro 100.000,00 per maggiori spese;
- r) Euro 20.000,00 per danni di fenomeno elettrico;
- s) Euro 150.000,00 per danni di dispersione liquidi e prodotti;

10. 2 Scoperti

Per ciascun Sinistro indennizzabile a termini di Polizza il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato **previa detrazione di uno Scoperto del:**

- a) 10% con il minimo di Euro 2.500 per danni verificatisi a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
- b) 10% con il minimo di Euro 1.500,00 per danni causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria. Grandine;
- c) 10% con il minimo di Euro 15.000,00 per danni causati da atti di terrorismo;
- d) 10% con il minimo di Euro 1.500,00 per danni causati da grandine su fragili;
- e) 10% con il minimo di EURO 1.000,00 per danni di dispersione liquidi e prodotti.

10.3 Franchigie

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo di:

- a) Euro 1.000,00 **per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato.**

La suddetta Franchigia non é cumulabile con i minimi di Scoperto previsti al punto 2).

- b) Euro 25.000,00 per danni causati da terremoto;
- c) Euro 5.000,00 per danni causati da sovraccarico neve;
- d) Euro 5.000,00 per danni causati da inondazioni, alluvioni;
- e) Euro 5.000,00 per danni causati da allagamenti;
- f) Euro 250,00 per danni causati da acqua condotta;
- g) Euro 300,00 spese di ricerca e ripartizione guasti;
- h) Euro 300,00 per danni di fenomeno elettrico;
- i) Euro 2.000,00 per maggiori spese.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero negli ultimi 5 (cinque) anni danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente Polizza; per l'attività dichiarata non sono in corso attualmente altre assicurazioni contro danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente Polizza.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.

Il Contraente

La presente Polizza è stata emessa in n. Esemplari ad un solo effetto il giorno a

Formano parte integrale della Polizza n. fogli dattiloscritti da un solo lato.

Il Contraente

La Società

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 6 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Sinistro);
- Art. 7 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza);
- Art. 9 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);
- Art. 13 (Obblighi in caso di Sinistro - Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di Sinistro);
- Art.14 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- Art. 15 e 16 (Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti);
- Art. 19 (Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);
- Art. 21 (Pagamento dell'indennizzo:sospensione in caso di procedimento penale)

Nonché il seguente articolo delle Delimitazioni di Garanzia:

4.4 facoltà di recesso per popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio:

e i seguenti articoli delle Condizioni particolari operanti per furto e rapina:

8.1 Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro-Reintegro, a richiesta, delle somme assicurate; 8.5 Sospensione della garanzia per locali incustoditi.

Il Contraente

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente Polizza di Euro è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in

L'Agente o L'esattore

Firma per accettazione espressa delle condizioni assicurative.